

IL BONUS CARBURANTI E LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il 14 luglio 2022 l'Agenzia dell'Entrate ha pubblicato la circolare n. 27/E con la quale fornisce le istruzioni ai datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoni benzina introdotti per contenere gli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti (Decreto-legge n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51). Tale circolare specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premi di risultato.

LE PREMESSE

Come già noto¹, *"nel contesto del caro carburanti"*, l'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto solo per l'anno 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

Si precisa che le aziende non sono obbligate all'erogazione di tali buoni: la corresponsione di questi ultimi avviene esclusivamente su base volontaria.

I BENEFICIARI

In origine l'agevolazione favoriva esclusivamente i lavoratori dipendenti da *"aziende private"*. In sede di conversione del decreto-legge, la locuzione *"aziende private"* è stata sostituita con *"datori di lavoro privati"*².

Tra la categoria dei lavoratori dipendenti destinatari di questi buoni benzina, la disposizione agevolativa in questione non effettua alcuna distinzione e non pone limiti reddituali per l'ammissione al beneficio.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce infine che, per individuare i lavoratori beneficiari, la tipologia di reddito prodotto dev'essere quella da lavoro dipendente.

La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato³.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che i buoni possano essere corrisposti fin da subito, anche *ad personam*, e senza necessità di preventivi accordi. È prevista la possibilità di sostituire il premio di risultato con l'erogazione dei buoni carburante, purchè tale sostituzione avvenga in *"esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)"*.

EROGAZIONE DEI BUONI IN SOSTITUZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

1 Estratto Apinforma Notizia 20220323MS1.

2 Si ritiene che il richiamo ai *"datori di lavoro privati"* sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel "settore privato", così come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E. Sono, pertanto, escluse dall'agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3 L'erogazione del bonus assume rilevanza reddituale nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo dal lavoratore.

La legge di conversione ha eliminato la locuzione "a titolo gratuito": non è perciò escluso che la corresponsione dei buoni possa essere effettuata per finalità retributive.

L'Agenzia delle Entrate ritiene, di conseguenza, possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all'articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame che, a tal fine, potranno essere erogati solo nell'anno in corso.

Ne consegue che nel caso in cui il dipendente chieda l'erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all'esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200.

Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo sarà soggetto interamente alla tassazione sostitutiva prevista per i premi di risultato.

"BUONI CARBURANTE" ANCHE PER I VEICOLI ELETTRICI

Tali buoni benzina, come già detto, vengono corrisposti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).

L'Agenzia delle Entrate ritiene comunque che l'erogazione di buoni o titoli analoghi debba valere anche per la ricarica di veicoli elettrici, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.

ULTERIORI CHIARIMENTI

Come già noto, tali buoni carburante non fanno cumulo con i 258,23 euro già previsti dal comma 3, dell'articolo 51. In virtù di questo, è il caso di tenere differenziati i due valori attraverso l'utilizzo di due diverse voci nel cedolino paga del mese di erogazione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del TUIR, "*l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un **valore nominale***".